

- PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA NATURA:
- LA PROTEZIONE DELLE SPECIE
- Workshop per i membri della magistratura Italiana e Maltese
- Roma, 28-30 ottobre 2019

**Uccisione, cattura e commercio
illegale di specie selvatiche.
*Le sanzioni amministrative***

Giovanni Tulumello –
Consigliere di Stato.

La competenza statale in materia di potestà sanzionatoria

- la disciplina dei limiti di ammissibilità della caccia incide sulla disciplina delle sanzioni (Corte costituzionale, sentenza 13 luglio 2017, n. 174)

Le fattispecie di cui agli artt. 31 e 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

- Le sanzioni amministrative.
- Le sanzioni amministrative accessorie alla sanzione penale (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio).

Il presupposto della sanzione accessoria (T.A.R. Trieste, sentenza 26 maggio 2011, n. 256)

- «se è pur vero che di norma la sentenza emessa a seguito di patteggiamento non può essere posta dal giudice civile o amministrativo a fondamento di pronunce che postulino l'accertamento del fatto costituente reato e la responsabilità penale dell'imputato, essa è pur sempre equiparata ad una condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis, salvo che la legge espressamente non disponga altrimenti. Non vi è pertanto ragione per escludere l'applicazione di quegli effetti extrapenali che l'ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedurali con cui sia stata adottata, come nel caso dell'art. 32 l. 157/1992 (Consiglio Stato, sez. IV, 28 maggio 2002, n. 2941). Tra l'altro non va neppure sottaciuto l'attuale orientamento giurisprudenziale nel senso della impossibilità di escludere comunque ogni rilevanza della sentenza penale patteggiata, non potendosi ignorare che questa si fonda sempre sulla ritenuta imputabilità di un reato ad un soggetto da parte di un giudice competente che perviene a tale conclusione previa esclusione dei presupposti di una eventuale sentenza di proscioglimento, per cui il momento negoziale transattivo non può che riferirsi alla sola misura della pena. (Consiglio Stato sez. IV 31 marzo 2010 n. 1837)».

Le competenze (T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sentenza 31 luglio 2013, n. 705)

- Gli artt. 30, 31 e 32, l. 11 febbraio 1992 n. 157, disciplinano le sanzioni venatorie e della l. rg. n. 26 del 1993 che, all'art. 34, attribuisce alle Province la competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari. Nello specifico, l'art. 31, l. n. 157 del 1992 ammette, nell'ambito della disciplina delle sanzioni amministrative, la possibilità per le Regioni di prevedere la sospensione del tesserino di cui all'art. 12 comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. Il successivo art. 32 disciplina la diversa sanzione della sospensione non del tesserino, bensì della licenza di porto di fucile: in tal caso la sanzione non è disposta dalla Provincia, ma dal Questore.

La giurisdizione: Corte di cassazione, SS.UU. Civili, sentenza 25 luglio 2007, n. 16411

- Sulla opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, irrogata dal questore, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 157 del 1992, per avere esercitato la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12 comma 5, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atto vincolato potenzialmente lesivo di posizioni di diritto soggettivo.

Perplessità dottrinali

- «Non si disconosce affatto la profonda differenza esistente tra l'atto discrezionale e l'atto vincolato: si deve peraltro sottolineare che anche il secondo è positivamente costruito come provvedimento; e che anche l'atto vincolato ha (o, se si preferisce, può avere) il carattere dell'autoritatività (e della imperatività). Basta considerare, sotto quest'ultimo profilo, che possono aversi provvedimenti ablatori vincolati o più in generale, provvedimenti vincolati con effetti sfavorevoli per il loro destinatario (il quale è tenuto a subirli)» (F.G. SCOCA, *La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento*, in *Dir. Amm.*, 1995, 1 e ss.).

E' proprio così semplice? Le interferenze con la (complessa) disciplina dell'uso delle armi.

- T.A.R. Umbria, sentenza 3 settembre 2010, n.451: «la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottata ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed oggetto del presente gravame, si configura come sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16411; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 5 ottobre 2006, n. 433), di carattere vincolato nell'an, mentre il decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi e munizioni risponde ad una diversa finalità, che è quella di prevenzione della commissione di reati, ed, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, implicando dunque l'esercizio, secondo costante giurisprudenza, di un potere discrezionale assai esteso di valutazione nei confronti di soggetti che non diano affidamento di non abusare delle armi (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2009, n. 4375)»

Le difficoltà del coordinamento normativo: la tesi escludente (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza 10 aprile 2018, n. 174).

- Appare irragionevole applicare in sede amministrativa, in presenza della sola notizia criminis relativa ad uno dei fatti contemplati dall'art. 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), della l. n. 157/1992 un provvedimento (il divieto di detenere armi, a tempo indeterminato) ben più grave di quello (sospensione della licenza di porto di fucile da uno a tre anni) previsto dallo stesso testo normativo per l'ipotesi di accertamento definitivo in sede penale di uno di tali fatti. Deve, invero, ritenersi che la sanzione prevista dal successivo art. 32 esaurisca la reazione dell'ordinamento al fatto penalmente previsto, non essendo consentito all'amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, andare ben oltre tale previsione, per di più a fronte di un fatto — la detenzione di animale appartenente ad una specie protetta — il cui accertamento è ancora sub iudice.

La soluzione opposta (T.A.R. Bolzano, sentenza 23 ottobre 2018, n. 296)

- «Non mette quindi conto di interrogarsi sull'applicabilità dell'art. 10 del t.u.l.p.s. a fronte della incontrovertibile sussistenza nella fattispecie in esame dei requisiti applicativi della sospensione cautelare ex comma 3 dell'art. 32 della legge n. 157/1992. Si tratta invero di misura cautelare che il Questore aveva facoltà di applicare sulla base della mera comunicazione della notizia di reato e fino a quando non fosse pervenuta sentenza definitiva di condanna o provvedimento estintivo per intervenuta oblazione (art. 32, c. 2).
- Le circostanze accertate dagli organi di P.G. forniscono - come sopra già rilevato - chiara evidenza dell'abuso dei titoli di polizia, la cui sospensione in via cautelare amministrativa appare giustificata anche alla luce della sopravvenuta oblazione la quale esclude la possibilità di un diverso apprezzamento dei fatti in sede penale».

Il possibile punto di equilibrio

- In presenza di una specifica normativa, quale quella di cui alla L. 11 febbraio 1992 n. 157, appositamente emanata nella particolare materia della caccia a regolamentazione dei casi nei quali può disporsi la revoca e la sospensione della licenza di porto di fucile, il ricorso da parte dell'Autorità di polizia alle disposizioni contenute nel T.U. 18 giugno 1931 n. 773 al fine dell'adozione dei provvedimenti del tipo di quelli in esame è consentito esclusivamente nei casi in cui l'infrazione commessa, pur iscrivendosi in un contesto di attività di caccia, per le particolari modalità dell'infrazione medesima concreti un'ipotesi di abuso della licenza ulteriore o comunque diversa e non riconducibile all'interno delle ipotesi tipizzate dalla legge n. 157 del 1992 cit. (T.A.R. Piemonte Sez. I, 22 dicembre 2014, n. 2081; T.A.R. Sardegna Sez. I, 14 marzo 2005, n. 296; in senso conforme T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 agosto 2012, n. 959).

Thank you for your attention!

Every remark, question, comment or
suggestion is welcome at
g.tulumello@giustizia-amministrativa.it

